



Servizio Associato di Polizia Locale

Comuni di

Trasacco – Collelongo - Villavallelonga

Prot. _____

n. reg. gen. _____

Mod. Com. G

**All' Ufficio COMMERCIO
Comune di Villavallelonga**

COMMERCIO ALL'INGROSSO

Legge Regionale Abruzzo n. 11 del 16 luglio 2008, art. 1 commi 35 e 36

35. (Vendita all'ingrosso). Il commercio all'ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti ortofrutticoli, carnei ed ittici, può essere esercitato, previa verifica, a cura dei competenti Uffici camerali, dei requisiti di cui ai commi da 6 a 10, effettuata al momento dell'iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio competente ⁽¹⁾.

36. (Vendita all'ingrosso). È vietato l'esercizio congiunto nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio e dei settori alimentari e non alimentari. Il divieto di cui al presente comma non si applica per la vendita dei seguenti prodotti non alimentari:

a) macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato;

b) materiale elettrico;

c) colori e vernici, carte da parati;

d) ferramenta ed utensileria;

e) articoli per impianti idraulici, gas ed igienici;

f) articoli per riscaldamento;

g) strumenti scientifici e di misura;

h) macchine per ufficio;

i) auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio;

j) combustibili;

k) materiali per l'edilizia;

l) legnami.

Il divieto non si applica per la vendita dei prodotti del Commercio Equo e Solidale di cui alla [L.R. 28 marzo 2006, n. 7](#) (Disposizione per la diffusione del Commercio Equo e Solidale in Abruzzo).

(1) Comma così sostituito dall'[art. 4, L.R. 12 maggio 2010, n. 17](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 36 della stessa legge).

Il testo originario era così formulato:

«35. (Vendita all'ingrosso). Il commercio all'ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti ortofrutticoli, carnei ed ittici, può essere esercitato, previa verifica, a cura dei competenti Uffici comunali, dei requisiti di cui ai commi da 6 a 10, effettuata al momento dell'iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio competente.».